



Prot. 11500 cl 01/15

Copparo, lì 10/08/2018

Alle Ditte in Indirizzo
VIA PEC

LETTERA DI INVITO

alle sole ditte ammesse a seguito esposita manifestazione di interesse da parte del Comune di Copparo

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. C, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE EX BERCO - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEGLI EDIFICI, DELLE MURATURE E DEI BORDI POSTI IN CONFINO DI PROPRIETÀ"

IMPORTO A BASE D'APPALTO € 203.000,00 oltre I.V.A., dei quali € 198.000,00 per lavori a base di gara, € 5.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 71.950,23 per costo della manodopera.

CUP: J67H16000500004- CIG: 7597588FF1

In esecuzione della Determinazione di approvazione del progetto esecutivo n. 320 del 11/07/2018, della Determinazione a contrattare del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Copparo n.351 del 08/08/2018 e della Determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi – Area Amm.va N. 274 del 09/08/2018 (gara condotta come Centrale di Committenza per conto di amministrazioni pubbliche convenzionate ai sensi dell'art. 37, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), adottate ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, con la presente si informa che la Ditta in indirizzo è invitata a partecipare alla gara informale per l'appalto dei lavori pubblici indicati in oggetto, da esperire mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c), dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per un importo dei lavori in appalto, incluso l'importo degli oneri di sicurezza, pari ad € 203.000,00, I.V.A. esclusa.

A tal fine si forniscono i seguenti elementi:

1 AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE

Denominazione: CENTRALE DI COMMITTENZA DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI;

Indirizzo: Via Mazzini n. 47 - 44034 Copparo (FE);

Sito internet (profilo di committente): www.unioneterrefiumi.fe.it;

Telefono centralino 0532/383111, Fax 0532/861920;

Posta Elettronica Certificata: unioneterrefiumi@pec.unioneterrefiumi.fe.it

2 AMMINISTRAZIONE PER CONTO DI CUI SI INDICE LA PROCEDURA - STAZIONE APPALTANTE:

Denominazione: COMUNE DI COPPARO (FE)

Indirizzo: Via Roma n. 28 - 44034 Copparo (FE)

Sito internet (profilo di committente): www.comune.copparo.fe.it

Telefono centralino 0532/864511, Fax 0532/864660

Posta Elettronica Certificata: comune.copparo@cert.comune.copparo.fe.it

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Francesca Trazzi, Responsabile Settore Tecnico del Comune di Copparo - tel. 0532/864626 - fax. n. 0532/864642; mail: ftrazzi@comune.copparo.fe.it;



La documentazione tecnica di gara sarà reperibile al seguente link

https://drive.google.com/drive/folders/1dPfrVd4qZTahicemWWi7z0e-U_qu6mQW?ogsrc=32

3 PROCEDURA DI GARA:

Procedura negoziata ad offerte segrete ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in esecuzione delle Determinazioni citate in premessa.

4 LUOGO, DESCRIZIONE E IMPORTO DEI LAVORI IN APPALTO:

4.1 *Luogo di esecuzione dei lavori: il cantiere si colloca presso l'area di parcheggio denominata "ex Berco", situata in via Mazzini nel Comune di Copparo (FE);*

4.2 *Descrizione dei lavori: l'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di "RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE EX BERCO - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEGLI EDIFICI, DELLE MURATURE E DEI BORDI POSTI IN CONFINO DI PROPRIETÀ" e nello specifico:*

- Ristrutturazione del muro in confine di proprietà. Alto attualmente 5.30 m si prevede un abbassamento a 2.00. La facciata interna al parcheggio verrà ripulita, mentre gli angoli verranno ricostruiti ed irrigiditi.
- Ristrutturazione della facciata in corrispondenza del fabbricato limitrofo, attraverso la demolizione dei setti di consolidamento lasciati dalle precedenti demolizioni, pulizia della facciata realizzazione di cappotto e tinteggiatura.
- Ristrutturazione del Magazzino ex Berco attraverso: bonifica della copertura esistente in eternit e sostituzione con pannelli sandwich in lamiera pre-verniciata e coibentata, riqualificazione e consolidamento della copertura reticolare in acciaio, consolidamento delle fondazioni e delle murature perimetrali con opere in c.a. e di ricostruzione delle lesioni. Riqualificazione della facciata esterna e ri-definizione delle aperture con setti in c.a.
- Riqualificazione del perimetro del parcheggio attraverso: ricostruzione del bordo in mattoni con muretto in c.a. pigmentato e sostituzione della recinzione perimetrale.
-

4.3 *Importo complessivo dei lavori: € 203.000,00 I.V.A. esclusa, così ripartiti:*

Importo complessivo dei lavori da affidare (esclusa IVA): € 203.000,00

➤ Importo lavori soggetti a ribasso: € 198.000,00

di cui Costo della manodopera: € 71.950,23

➤ Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso): € 5.000,00

5 QUALIFICAZIONE DEI CONCORRENTI:

Categoria SOA di lavori di cui si compone l'intervento, ai fini della qualificazione:

➤ **Categoria UNICA E PREVALENTE: OG1 – "Edifici civile e industriali" – Importo € 203.000 (oltre IVA) – Classifica I^a ai sensi dell'art. 61, comma 4, del D.P.R. n. 207/2010 – "Qualificazione obbligatoria".** **Non sono ammessi RTI di tipo c.d. "verticale", in assenza di categorie "scorporabili".**

CPV: 45454000-4 Lavori di ristrutturazione

6 SUBAPPALTO:

Tutte le lavorazioni in appalto sono subappaltabili ad operatori economici idoneamente qualificati, nella misura massima del **30% (trenta per cento)** dell'importo complessivo di contratto, ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016.

Inoltre: l'affidatario del subappalto non deve aver partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;



il subappaltatore deve essere qualificato per l'esecuzione dei lavori ad esso affidati.

Il concorrente, in conformità a quanto previsto dall'art. 105, comma 4, del Codice, deve:

- a) indicare, all'atto dell'offerta, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo;
- b) dimostrare l'assenza, in capo ai subappaltatori, dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016.

In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

Il concorrente dovrà dichiarare di essere a conoscenza che in caso di aggiudicazione sarà possibile affidare in subappalto le lavorazioni dichiarate solo se il subappaltatore possiede i requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Sarà cura del concorrente dimostrare, trasmettendo alla S.A. la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di ordine generale e il possesso dei requisiti tecnici richiesti dal bando, la sussistenza di tali requisiti ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

La mancata indicazione in sede di offerta dei lavori o parti di opere che si intende subappaltare, comporterà per l'aggiudicataria l'impossibilità di ottenere autorizzazioni al subappalto, a norma dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Qualora non ricorrano i casi previsti dall'art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (a cui si rimanda), i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o dal cottimista verranno effettuati dall'appaltatore, che avrà l'obbligo di attestare l'avvenuto pagamento mediante trasmissione delle copie delle fatture quietanzate e messe dal subappaltatore. In difetto la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti dei successivi SAL. Qualora, invece, ricorrano i casi previsti dall'art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i pagamenti spettanti al subappaltatore e/o al cottimista verranno effettuati direttamente dalla stazione appaltante (in tal caso l'appaltatore deve comunicare al RUP, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun Stato Avanzamento Lavori, la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore e/o dal cottimista con la specificazione del relativo importo, con proposta motivata di pagamento dell'appaltatore).

7 TERMINE DI ESECUZIONE:

Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori è fissato in **180 (Centottanta) giorni naturali e consecutivi**, decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori. I lavori potranno essere consegnati sotto le riserve di legge, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., se si verifica la necessità di avviare con urgenza la realizzazione degli interventi. Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell'appaltatore procedere all'impianto di cantiere, nel termine di 10 giorni, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori. Il termine per la stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 32, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è di 60 (sessanta) giorni dalla data di efficacia dell'aggiudicazione.

8 CONDIZIONI GENERALI DI AMMISSIONE ALLA GARA:

E' **ammessa** la partecipazione alla gara di operatori economici per i quali NON sussistono, alla data di presentazione dell'offerta i motivi di esclusione di cui:

- all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (per assenza dei **"requisiti di ordine generale"**);
- all'art. 41 del D.lgs. n. 198/2006
- all'art. 44 del D.Lgs. n. 286/1998

N.B.: i motivi di esclusione elencati all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non troveranno applicazione qualora nei confronti del concorrente ricorrano le condizioni previste nel comma 3, ultimo periodo, nel comma 4, ultimo periodo e nei commi 7, 8, 10 e 11, dello stesso art. 80, a cui si rimanda.

Il possesso dei suddetti requisiti deve essere dichiarato mediante: - presentazione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), ai sensi dell'art. 85 del d.lgs. 50/2016 redatto in conformità alle linee guida contenute nella circolare del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 18.07.2016 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n 174 del 27.07.2016; - per quanto riguarda le cause di cui ai motivi di esclusione previsti dall'art. 44 del D.Lgs n. 286/1998 e dall'art. 41 del D.lgs. 198/2006, le stesse verranno dichiarate dai concorrenti



mediante sottoscrizione della “Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva a corredo dell’offerta” resa ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000. Per i concorrenti non residenti in Italia, dovrà essere presentata dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Per **essere ammesso** alla gara l’operatore economico deve, inoltre, essere in possesso, alla data di presentazione dell’offerta:

1. dei **“requisiti di idoneità professionale”** di cui all’art. 83, comma 1, lettera a) e comma 3, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., dimostrabili con:

a) iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. competente o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato competente o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per attività inerenti a quelle oggetto del presente appalto;

b) al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del D.Lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata, o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti;

2. dei **“requisiti di ordine speciale”** [requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale ad assumere e realizzare in proprio i lavori in appalto in funzione dell’importo dei lavori stessi ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. b) e c) e comma 2; in particolare, trattandosi di appalto di lavori pubblici di importo superiore ad €. 150.000,00, l’operatore economico deve dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 83 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., attraverso attestazione in corso di validità, per categoria OG1 e classifica adeguata ai lavori da assumere, rilasciata dagli appositi organismi di diritto privato autorizzati a questo fine dall’ANAC, ai sensi dell’art. 84 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e 61 D.P.R. 207/2010.

Ai sensi dell’articolo 61, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010, la qualificazione in una categoria abilita il concorrente nei limiti dell’importo della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari la qualificazione in una categoria abilita l’operatore economico raggruppato o consorziato nei limiti dell’importo della propria classifica.

Saranno **esclusi** dalla gara i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante in gara, in una delle **situazioni di controllo** di cui all’art. 2359 c.c. o in una qualsiasi **relazione, anche di fatto**, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un **unico centro decisionale**, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. m), del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell’art. 48, comma 7, 1° periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, **è fatto divieto** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un **RTC** [o in più di una delle altre restanti forme plurisoggettive di concorrenti ammesse dal D.Lgs. n. 50/2016: consorzio ordinario o aggregazione], ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in **RTC** o in altra di dette forme plurisoggettive di concorrenti. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale.

Ai sensi dell’art. 48, comma 7, 2° periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, **saranno esclusi** dalla gara i concorrenti in forma di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro o di consorzi tra imprese artigiane o di consorzi stabili per i quali:

- vi sia contestuale partecipazione alla gara dei consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e dei propri consorziati per i quali detti consorzi **hanno indicato** in sede di offerta di voler concorrere (per i consorziati è infatti vietato partecipare alla gara con una propria autonoma offerta in qualsiasi altra forma, sia individuale che raggruppata), mentre **è ammessa** la partecipazione alla gara dei restanti consorziati per i quali i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 **non hanno indicato** in sede di offerta di voler concorrere; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale;

- vi sia contestuale partecipazione alla gara del consorzio stabile e dei propri consorziati per i quali il consorzio stesso **ha indicato** in sede di offerta di voler concorrere (per detti consorziati è infatti vietato



partecipare alla gara con una propria autonoma offerta in qualsiasi altra forma, sia individuale che raggruppata), mentre è **ammessa** la partecipazione alla gara dei restanti consorziati per i quali il consorzio stabile **non ha indicato** in sede di offerta di voler concorrere; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

Saranno **esclusi** dalla gara i concorrenti che si trovino nelle condizioni di cui all'**art. 80, comma 5, lett. b)**, del D.Lgs. n. 50/2016 [impresa in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo "ordinario" o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni], fatti salvi i casi previsti dall'**art.110**, comma 3, lett. a) e comma 4, 2° periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 (**potranno partecipare** alla gara le imprese in stato di fallimento per le quali il curatore fallimentare, autorizzato all'esercizio provvisorio, è stato a ciò autorizzato dal giudice delegato ovvero, le imprese già ammesse al "concordato con continuità aziendale" ai sensi dell'art. 186-*bis* del R.D. n. 267/1942 e succ. modif., mentre **non potranno** partecipare alla gara le imprese ammesse al "concordato con cessione di beni" e le imprese che hanno presentato domanda di concordato "in bianco" ai sensi dell'art. 161, comma 6, del R.D. n. 267/1942 e succ. modif., ovvero le imprese che non sono ancora state ammesse al "concordato preventivo con continuità aziendale" e, per finire, le imprese che si trovano in stato di fallimento e per le quali il curatore fallimentare (anche se autorizzato all'esercizio provvisorio) non è stato a ciò autorizzato dal giudice delegato).

9 RTI O CONSORZI:

In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o consorzi, si applicano, oltre alle norme generali, quelle di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e 92-94 del D.P.R. 207/2010.

I consorzi di cui agli articoli 45, comma 1, lettere b) e c), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni.

Nell'offerta devono essere specificate le parti di lavori che saranno eseguiti dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

- È consentito, per le ragioni indicate ai successivi commi 17, 18 e 19 o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, designare ai fini dell'esecuzione dei lavori un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.

- E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) del Codice, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

- E' vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione.



- L'inosservanza dei divieti di cui al precedente comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.
 - Trattandosi di procedura negoziata, l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.
 - Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.
 - Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma precedente, al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.
 - Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino all'estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.
 - Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
 - Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante deve recedere dal contratto.
 - Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire.
 - E' ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.
- Le previsioni di cui sopra trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b), c) ed e).

10 AVVALIMENTO:

E' ammesso ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:

Ciascun operatore economico singolo, consorziato o raggruppato, può soddisfare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, di cui all'art. 83, comma 1 lett. b) (capacità



economica e finanziaria) e c) (capacità tecniche professionali) del D.Lgs. 50/2016, con esclusione, in ogni caso, dei requisiti di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Pertanto ai sensi dell'**art. 89** del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente che non possiede, in tutto o in parte, i requisiti di ordine speciale prescritti al precedente punto 8. (definito "soggetto o concorrente ausiliato"), può dimostrare il possesso dei requisiti stessi avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (definito "soggetto o impresa ausiliario/a") che non concorre in gara (è ammesso un soggetto ausiliario che partecipa al raggruppamento temporaneo per il quale anche il concorrente ausiliato concorre) e che sia idoneamente qualificato in relazione ai **requisiti di ordine speciale** di cui il concorrente ausiliato necessita (l'ausiliario può avvalere l'ausiliato con le stesse modalità indicate nei precedenti punti 8.1. e 8.2.).

Il concorrente ausiliato e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'ente committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie (plurimo) e l'avvalimento frazionato tra ausiliato ed ausiliario. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Pertanto, in relazione a quanto sopra indicato:

a) è consentito al concorrente ausiliato l'utilizzo, mediante avvalimento, di più attestati di qualificazione SOA e, quindi, di più imprese ausiliarie idoneamente qualificate per l'assunzione dei lavori in appalto (è ammesso, cioè, l'avvalimento **plurimo e frazionato** fra due o più soggetti ausiliari per la qualifica del concorrente ausiliato);

b) è altresì consentito l'avvalimento frazionato dei requisiti di ordine speciale fra il concorrente che possiede solo parzialmente detti requisiti e uno o più soggetti ausiliari (concorrente che, quindi, intende qualificarsi parzialmente con i propri requisiti e con i requisiti posseduti da uno o più soggetti ausiliari che vanno ad **integrare** i requisiti mancanti al concorrente ausiliato).

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

A tal fine, il concorrente ausiliato deve unire alla documentazione presentata per l'ammissione alla gara, a pena di esclusione, la **documentazione** prescritta dal richiamato art. 89 del Codice.

Ai fini di cui sopra, l'operatore economico allega alla domanda di partecipazione:

a) attestazione SOA dell'impresa ausiliaria;

c) una dichiarazione, con la quale l'impresa ausiliaria attesta il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento (compilazione del modello DGUE in formato elettronico da parte dell'impresa ausiliaria, da consegnare alla SA su supporto informatico (CD);

d) una dichiarazione dell'impresa ausiliaria, da quest'ultima sottoscritta, dove la stessa si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, sempre secondo, preferibilmente, il fac-simile di cui al **"MODELLO C"**;

e) originale o copia autentica del contratto con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto. Il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

11 MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA GARA:

La **verifica** del possesso dei requisiti di **capacità a contrattare** con la P.A. di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dei requisiti **tecnico-organizzativi** di cui all'art. 84 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed agli **artt. 60 e 61** del D.P.R. n. 207/2010, e dei requisiti di **idoneità professionale** di cui all'art. 83, comma 1, lettera a) e comma 3, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., verrà effettuata mediante il c.d. **"Sistema AVCpass"**



(eventualmente integrato con la richiesta diretta dei certificati, delle dichiarazioni e degli altri **mezzi di prova** indicati nell'art. 83 e nell'Allegato XVII del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) e/o mediante altra idonea procedura, eventualmente integrativa al **"Sistema AVCpass"** (inclusi i **mezzi di prova** indicati nell'art. 83 e nell'Allegato XVII del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 36, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la **verifica** dei requisiti prescritti nel presente invito di gara, ai fini della stipula del contratto, avverrà **esclusivamente sull'aggiudicatario**. La stazione appaltante può comunque estendere le verifiche agli altri partecipanti alla gara.

12 CONTRIBUTO SULLA GARA:

I concorrenti **sono tenuti** ad effettuare il versamento del contributo dovuto sulla gara di **€. 20,00** a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) ai sensi dell'art. 1, comma 65 e 67, della legge 23.12.2005, n. 266, secondo quanto stabilito con la Deliberazione n. 1300 del 20 dicembre 2017.

Si specifica che il soggetto interessato è tenuto al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di gara. Pertanto, in sede di offerta il concorrente è tenuto a produrre l'attestato di pagamento. La mancata produzione dell'attestato di versamento della somma di cui sopra non è causa di esclusione dalla procedura di gara, se il concorrente è in grado di dimostrare, nel corso del procedimento di "soccorso istruttorio", l'avvenuto pagamento della tassa entro il termine di presentazione delle offerte.

13 FORMA DELL'APPALTO - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

Il contratto d'appalto per l'esecuzione dei lavori in oggetto sarà stipulato con corrispettivo **"a misura"**, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. eeeee), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

la procedura negoziata sarà aggiudicata in favore del **"minor prezzo"** ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri di sicurezza, determinato mediante **"ribasso unico percentuale"**, (con applicazione del disposto dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. "esclusione automatica delle offerte anomale che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.", se le offerte ammesse sono almeno pari a 10) (salva la verifica della congruità di cui all'art. 97, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.). **In sede di gara si provvederà al sorteggio del metodo di calcolo della soglia di anomalia, di cui all'art. 97, comma 2, lett. a), b), c), d), e).**

14 CAUZIONE PROVVISORIA:

L'offerta del concorrente deve essere corredata da una **garanzia provvisoria** sotto forma di cauzione o di fideiussione in conformità al disposto dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per un importo di **€. 4.060 (euro QUATTROMILASESSANTA/00)**, pari al 2% (due per cento) dell'importo complessivo dei lavori in appalto (incluso l'importo degli oneri di sicurezza da interferenze), la quale deve essere costituita, in forma di **garanzia fideiussoria** rilasciata, alternativamente, da una impresa bancaria o assicurativa che risponda ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero, da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 01.09.1993, n. 385 che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24.02.1998, n. 58 e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente, a pena di esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.



La garanzia fideiussoria deve avere efficacia per almeno n. 180 (centottanta) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla scadenza del termine indicato nel presente invito per la presentazione dell'offerta.

L'offerta deve essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall'**impegno di un fideiussore** (anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria), a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., qualora l'offerente risultasse affidatario dell'appalto.

La garanzia provvisoria sotto forma di **fideiussione**, dovrà:

- 1) essere prodotta in **originale** o in **copia autentica** o in **copia conforme all'originale**, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19/19-bis, del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 e succ. modif., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) in analogia a quanto previsto per la garanzia definitiva dall'art. 103, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la garanzia fideiussoria provvisoria deve essere conforme allo **schema tipo** approvato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 31 del 19.01.2018.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'importo da garantire con la garanzia provvisoria potrà essere **ridotto** nelle diverse misure percentuali previste dallo stesso comma 7.

La mancata presentazione della garanzia provvisoria, ovvero la presentazione di una garanzia con importo garantito inferiore al dovuto o priva di una o più delle caratteristiche essenziali tra quelle sopra indicate potrà essere **regolarizzata** ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016; il concorrente, in tal caso, sarà ammesso alla gara solo dopo aver sanato l'irregolarità riscontrata.

La garanzia provvisoria verrà svincolata automaticamente all'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contratto, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata entro il termine massimo di trenta giorni dalla comunicazione di avvenuta efficacia dell'aggiudicazione a favore di altro operatore economico, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

All'atto della stipula del contratto l'aggiudicatario deve presentare la **garanzia definitiva**, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice.

Si precisa inoltre che nell'ipotesi di RTI di tipo c.d. "orizzontale", sarà riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia, di cui all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., solo se tutte le Imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione.

15 GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA:

GARANZIA DEFINITIVA (solo per l'aggiudicatario): L'aggiudicatario dovrà rilasciare, ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., una cauzione definitiva, pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo la necessità di aumentare tale percentuale e relativa somma, ai sensi dell'art. 103, comma 1, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. La cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente quanto previsto dall'art. 103, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Alla cauzione definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Il concorrente ha l'obbligo di allegare la documentazione giustificativa attestante il possesso delle certificazioni che consentono la riduzione. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.



La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal presente decreto legislativo sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 31 del 19.01.2018.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

POLIZZA ASSICURATIVA (solo per l'aggiudicatario): L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza assicurativa, nella forma della polizza C.A.R., ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (da prestare nel rispetto del D.M. 12.03.2004, n. 123), che tenga indenne questa Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che copra i danni subiti da questa stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, la quale dovrà anche prevedere una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori (R.C.T.), sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La somma da assicurare per le opere in appalto ammonta a €. 1.000.000, mentre il massimale da prevedere per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi, ammonta a €. 2.000.000

16 FINANZIAMENTO:

L'opera è finanziata con i fondi propri dell'Amministrazione

17 PAGAMENTI E ANTICIPAZIONE:

Le modalità di pagamento del corrispettivo sono disciplinate dagli artt. 2.16 e 2.17 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Il pagamento del corrispettivo contrattuale avverrà: **“a misura”**, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. eeeee), del Codice: pertanto, il corrispettivo contrattuale viene determinato applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto.

Il corrispettivo contrattuale per l'esecuzione dei lavori è soggetto all'applicazione dell'I.V.A. nella misura vigente al momento della fatturazione (sono a carico dell'appaltatore tutte le eventuali spese e gli oneri di legge necessari e conseguenti alla stipula del contratto).

All'appaltatore verrà corrisposta, entro n. 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori **e qualora lo stesso lo richieda**, un'**anticipazione** pari al 20% del valore del contratto di appalto, ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice, alle condizioni e con le modalità ivi indicate, previa costituzione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.

Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 09.10.2002, n. 231 e s.m.i.. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i..

18 TERMINE ULTIMO DI RICEZIONE DELLE OFFERTE:

Il plico contenente l'offerta e la documentazione, **a pena l'esclusione**, dovrà pervenire **entro le ore 12.00 del giorno 12/09/2018** all'indirizzo all'Ufficio del Protocollo dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi via



Mazzini 47 Copparo, (orari apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00, festivi esclusi), redatte in lingua italiana, contenuta in plico chiuso, controfirmato e timbrato su tutti i lembi di chiusura. Il plico potrà essere presentato direttamente a mano all'Ufficio Protocollo dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi via Mazzini 47 Copparo ovvero spedito a mezzo posta, o mediante raccomandata del servizio delle Poste Italiane S.p.A., ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, **con esclusione dell'invio del plico tramite PEC –(Posta Elettronica Certificata)**, dovendo in ogni caso pervenire entro il termine perentorio di cui sopra.

19 APERTURA DELLE OFFERTE:

L'apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica presso il Settore Tecnico del Comune di Copparo – Ufficio della Responsabile - Via Roma n. 26 – 44034 Copparo (FE) il giorno **14/09/20218 alle ore 9,00**. Sono ammesse all'apertura delle buste contenenti le offerte i legali rappresentanti dei concorrenti ammessi, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi; in tal caso verrà pubblicato un avviso sul sito dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, nella stessa sezione dove verrà pubblicata ogni comunicazione inerente la gara in oggetto dopo l'apertura delle offerte: <http://www.unioneterrefiumi.fe.it/> sezione Bandi e Concorsi, che varrà, a tutti gli effetti di legge, quale comunicazione a tutti i concorrenti.

20 INDIRIZZO DEI CONCORRENTI:

Unitamente all'offerta prodotta in gara, ai sensi dell'art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente deve indicare:

- il domicilio eletto per le comunicazioni;
- l'indirizzo di posta elettronica;
- l'indirizzo PEC;
- il numero di FAX.

21 PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA

I **documenti di gara** costituenti il progetto esecutivo dei lavori in oggetto nonché tutti i restanti atti tecnico-amministrativi necessari e sufficienti ai fini della formulazione dell'offerta economica, sono interamente disponibili in formato elettronico al seguente link:

https://drive.google.com/drive/folders/1dPfrVd4qZTahicemWWi7z0e-U_qu6mQW?ogsrc=32

L'operatore economico che intende presentare offerta economica è **tenuto** a visionare e ad esaminare attentamente la suddetta documentazione dovendo attestare in sede di gara, sotto forma di *dichiarazione sostitutiva* ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, di aver preso conoscenza e di aver esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico-estimativo.

22 MODALITA' DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELLE OFFERTE:

Il plico contenente l'offerta e la documentazione per l'ammissione alla gara, **pena l'esclusione dalla gara stessa**, deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, **con esclusione dell'invio del plico tramite PEC –(Posta Elettronica Certificata)**, entro il termine perentorio ed all'indirizzo indicato al **punto 18** del presente invito a gara; è altresì facoltà dei concorrenti provvedere alla consegna a mano del plico all'UFFICIO DEL PROTOCOLLO DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI sito in Via Mazzini n. 47 – 44034 Copparo (FE), dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00, che ne rilascerà apposita ricevuta.

Non sarà ritenuta valida alcuna offerta pervenuta all'Ufficio del Protocollo dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi dell'Amministrazione Procedente al di fuori del termine perentorio sopra indicato, anche se sostitutiva di offerta precedente.



Sia nel caso il plico venga fatto pervenire a mezzo del servizio postale o mediante consegna diretta a mano, farà fede la data (ed eventualmente l'ora, qualora si tratti dell'ultimo giorno ammesso per la presentazione delle offerte) stabilita dal timbro a data apposto al momento della ricezione dal competente Ufficio del Protocollo dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi dell'Amministrazione Procedente. Pertanto, l'eventuale ritardo nel far pervenire il plico (entro il suddetto termine perentorio) all'Ufficio del Protocollo dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi da parte dell'Ufficio Postale locale non potrà essere ritenuta causa di ammissione alla gara e non darà diritto al concorrente che si trovi in tale situazione di proporre ricorso amministrativo sul procedimento selettivo ovvero di richiedere l'annullamento del procedimento di gara.

Il plico deve essere idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura e deve recare all'esterno le informazioni relative al **mittente** (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica/PEC per le comunicazioni) e riportare la seguente dicitura: **“NON APRIRE, OFFERTA PER LA PROCEDURA NEGOZIATA – “RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE EX BERCO” CIG: 7597588FF1”**,- Si precisa che nel caso di concorrenti con **idoneità plurisoggettiva** (*raggruppamento temporaneo di impresa, consorzio ordinario*) vanno riportati sul plico i nominativi e gli indirizzi dei partecipanti ai detti soggetti, sia se questi sono già costituiti e sia se sono da costituirsi.

Il plico, a pena di esclusione, deve contenere al suo interno 2 (due) **buste**, a loro volta idoneamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti all'esterno l'intestazione del **mittente** e la dicitura, rispettivamente **«A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA»**; **«B - OFFERTA ECONOMICA»**; La mancata separazione della documentazione necessaria per valutare l'ammissione alla gara del concorrente (da inserire all'interno della busta “A - Documentazione amministrativa”) dall'offerta economica (da inserire all'interno della busta “B - Offerta economica”), ovvero l'inserimento di elementi concernenti il **ribasso offerto** per l'esecuzione dei lavori in documenti che non siano contenuti nella busta “B - Offerta economica”, costituirà **causa di esclusione** dalla gara.

Verranno **escluse** le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse alla pari o in aumento rispetto all'importo dei lavori posto a base di gara indicato al precedente paragrafo 4.3.

CONTENUTO DELLA BUSTA “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”:

Nella **busta “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”** deve essere contenuta, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

1. **Istanza di ammissione e connessa dichiarazione sostitutiva** di certificazione da redigere preferibilmente secondo il **“MODELLO A”** predisposto da questa stazione appaltante, allegato alla presente, con firma non autenticata del legale rappresentante dell'Impresa, e corredata da fotocopia semplice di valido documento di identità del sottoscrittore (artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000),

2. **Documento di gara unico europeo (DGUE)** debitamente compilato in formato elettronico, da trasmettere su supporto informatico (CD), redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea, ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il Modello DGUE è messo a disposizione in formato elettronico allegato al presente invito. La Stazione Appaltante, per facilitare la compilazione del documento di gara unico europeo pone inoltre a disposizione dell'operatore le “Linee guida per la compilazione del DGUE”.

L'Operatore economico dovrà compilare il DGUE nelle seguenti parti:

Parte II:

A. INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

B. INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO

C. INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI. Nel caso in cui l'operatore economico intenda avvalersi dell'istituto dell'avvalimento di cui all'art 89 D.Lgs 50/2016 ciascuna impresa ausiliaria deve produrre il proprio modello DGUE contenente le informazioni richieste dalle parti II –III- IV. Va inoltre prodotto— in originale o copia autentica — il contratto col quale l'impresa ausiliaria s'obbliga verso la principale a fornirle i requisiti e metterle a disposizione, per tutta la durata del contratto, le risorse necessarie (che devono essere dettagliatamente descritte). Dal contratto o dalla



dichiarazione discendono, nei confronti del soggetto ausiliario, gli stessi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per l'impresa principale.

D. INFORMAZIONI IN RELAZIONE AI SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITA' L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO Nel caso l'operatore intenda avvalersi del subappalto, deve compilare il punto D della Parte II del DGUE dichiarando la percentuale di lavorazione che ai sensi dell'articolo 105 D.Lgs 50/2016 intende subappaltare o deve subappaltare per mancanza di specifiche qualificazioni. Nel caso di specie, non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 105 comma 6 del codice, non è richiesta indicazione della terna di subappaltatori.

Il DGUE deve essere compilato e sottoscritto **da tutti i medesimi soggetti tenuti alla presentazione delle dichiarazioni sostitutive.**

PARTE III – MOTIVI DI ESCLUSIONE Art. 80 DLgs 50/2016

A- MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI: Si tratta dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 comma 1 lett. a) b) c) d) e) f) DLgs. 50/2016

B- B- MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI: Si tratta dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 comma 4, D.Lgs 50/2016

C- C- MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI: Si tratta dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80, comma 5, lettere a-b-c-d-e- D.Lgs 50/2016

D- D- ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE Si tratta dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 comma 1 lett. g); comma 2; comma 5 lett. f), g), h), i), l), m) DLgs. 50/2016.

Le dichiarazioni della PARTE III del DGUE vengono rese dall'operatore economico nella persona di soggetto munito di poteri di rappresentanza che le rende, in forma unitaria, sia in capo a sé, sia in capo agli altri soggetti per i quali operano i motivi di esclusione sulla base del medesimo art. 80 D.Lgs 50/2016.

PARTE IV – CRITERI DI SELEZIONE L'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione alfa della parte IV senza compilare alcuna altra sezione della medesima parte.

Il DGUE deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'operatore economico o altro soggetto munito di poteri di rappresentanza e corredato da copia di documento di identità del sottoscrittore. Il documento può essere sottoscritto anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

In caso di partecipazione di operatori economici di cui all'art 45 comma 2 lett d) e) f) dlgs 50/2016 deve essere presentato per ciascun operatore economico partecipante un DGUE distinto contenente le informazioni richieste dalle parti da II a IV secondo quanto sopra precisato.

In caso di partecipazione di un operatore economico di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) Dlgs 50/2016 deve essere prodotto un DGUE distinto per ciascuno dei consorziati per cui il Consorzio ha dichiarato di concorrere compilando la parte II sez A (dati identificativi) e sez B e la parte III secondo quanto sopra precisato.

3. **Garanzia provvisoria:** fideiussione bancaria o assicurativa in originale relativa alla garanzia provvisoria dell'importo di **€. 4.060 (euro QUATTROMILASESSANTA/00)**, pari al 2% (ridotta della metà in presenza di certificazione di qualità attinente al lavoro oggetto della presente lettera di invito) del valore contrattuale, costituita secondo modalità e termini indicati nel precedente paragrafo 14 del presente invito;

4. **Dichiarazione di Impegno** di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia fideiussoria, a rilasciare la garanzia per l'esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., (cauzione definitiva) qualora l'offerente risultasse aggiudicatario;

5. **Attestazione SOA** (o fotocopia accompagnata da dichiarazione del legale rappresentante attestante la conformità all'originale, ai sensi del DPR 445/2000) o, nel caso di RTC o consorzi ordinari di concorrenti, più attestazioni (o fotocopie accompagnate da dichiarazione del legale rappresentante attestante la



conformità all'originale, ai sensi del DPR 445/2000), dalla quale risulti la qualificazione nella categoria prevalente OG1 - classifica adeguata ai lavori, secondo quanto disposto dall'art. 92 del D.P.R. n° 207/2010, rilasciata/e da Società di Attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 207/2010, regolarmente autorizzata, in corso di validità;

6. **Documento** denominato **"PASS_{OE}"** di cui all'art. 2, comma 3.2, della Delibera n. 111 del 20.12.2012 dell'ex AVCP (ora A.N.AC.), rilasciato al concorrente dal **"Sistema AVCpass"**, in base al quale la stazione appaltante potrà effettuare, in tutto o in parte, la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale dei concorrenti, tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato – **AVCpass**) secondo le istruzioni ivi contenute e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare (attraverso il CIG della procedura), ottiene dal sistema un **PASS_{OE}**, da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa [in caso di raggruppamento temporaneo, occorrerà presentare, **a pena di esclusione dalla gara**, un **"PASS_{OE}"** per ognuno degli operatori economici facenti parte (o che faranno parte)];

7. **Attestazione dell'avvenuto versamento del contributo di € 20,00 a favore dell'ANAC** di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, e con le modalità di cui alla deliberazione ANAC n. 1300 del 20 dicembre 2017 (vedasi sito www.anticorruzione.it). Presentare: copia stampata dell'e-mail di ricevuta di pagamento trasmessa dal sistema di riscossione del pagamento on line o scontrino Lottomatica in originale. Pagamento da effettuarsi con le seguenti modalità:

- pagamento on line collegandosi al portale web "Servizio di riscossione" all'indirizzo www.anticorruzione.it, seguendo le istruzioni disponibili sul portale.

- versamento in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal "Servizio di riscossione", presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini.

Per eseguire il pagamento, per entrambe le modalità suddette, è necessario essere iscritti on line al "Servizio di riscossione" raggiungibile dall'indirizzo www.anticorruzione.it sezione "Contributi in sede di gara" oppure sezione "Servizi".

8. **Copia fotostatica** di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante sottoscrittore (o dei sottoscrittori).

(Documentazione da presentare solo qualora si tratti di offerta presentata dal raggruppamento temporaneo di imprese già costituito prima della gara):

9. **Atto costitutivo** del raggruppamento temporaneo di imprese costituito dai soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. a), b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016, in originale o in copia autenticata ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e succ. modif., munito degli estremi di avvenuta registrazione, contenente il **mandato collettivo speciale** irrevocabile con rappresentanza conferito all'**impresa mandataria** (impresa capogruppo) stipulato mediante **scrittura privata** e con sottoscrizioni autenticate da un notaio, ai sensi dell'art. 48, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.

(Documentazione da presentare solo qualora si tratti di offerta presentata dal consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c., dall'aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10.02.2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 09.04.2009, n. 33 o dal GEIE già costituiti prima della gara):

10. **Atto costitutivo** del consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c. o dell'aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10.02.2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 09.04.2009, n. 33 o del GEIE, in originale o in copia autenticata ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e succ. modif., munito degli estremi di avvenuta registrazione, contenente il **mandato collettivo speciale** irrevocabile con rappresentanza conferito all'**impresa mandataria** (impresa capogruppo) stipulato mediante **scrittura privata** e con sottoscrizioni autenticate da un notaio.



*[Documentazione da presentare dal concorrente solo qualora si qualifichi, in relazione al possesso dei requisiti di ordine speciale (tecnico-organizzativi), del tutto o in parte, mediante la **PROCEDURA DI AVVALIMENTO** di cui all'art.89 del Codice]:*

11. una dichiarazione dell'impresa ausiliaria di obbligarsi verso l'impresa concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata del contratto, le risorse di cui è carente il, secondo il facsimile di cui al **"MODELLO C"**;

12. DGUE debitamente compilato in formato elettronico dall'impresa ausiliaria, con la quale attesta il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento, da trasmettere su supporto informatico (CD), redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea, ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016.

CONTENUTO DELLA BUSTA "B - OFFERTA ECONOMICA":

La busta **"B – Offerta economica"**, redatta preferibilmente mediante il MODELLO OFFERTA ECONOMICA deve contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- **Dichiarazione** sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa concorrente o da un suo procuratore e/o institore (ovvero, dichiarazione sottoscritta contestualmente dai legali rappresentanti - o da loro procuratori - di tutte le imprese concorrenti che formeranno il raggruppamento di imprese o il consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, se non ancora costituiti ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), da redigere su carta legalizzata mediante l'apposizione di una marca da bollo), contenente:

1. l'indicazione del prezzo complessivo offerto, espresso in cifre ed in lettere, inferiore al prezzo "a misura" posto a base di gara, indicato al paragrafo 4.3 del presente invito di gara (prezzo a base di gara al netto degli oneri di sicurezza),
2. il conseguente **ribasso percentuale**, anch'esso espresso in cifre ed in lettere, rispetto al suddetto prezzo posto a base di gara, che il concorrente offre per l'esecuzione dei lavori e,
3. a pena di esclusione, dichiarazione con la quale in relazione al combinato disposto dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81, l'impresa concorrente attesta i propri **costi della manodopera e gli oneri aziendali** concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui allo stesso D.Lgs. n. 81/2008 e succ. modif. [in particolare, si deve dichiarare l'importo complessivo stimato dei **"COSTI DELLA MANODOPERA E GLI ONERI AZIENDALI INTERNI DELLA SICUREZZA"** rapportato all'entità ed alle caratteristiche dei lavori in appalto secondo quanto chiarito dall'art. 97, comma 5, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.] i quali non devono risultare inferiori (tenendo conto del ribasso percentuale offerto in relazione all'importo dei lavori posto a base di gara) ai livelli minimi che le normative vigenti e i relativi adempimenti impongono all'operatore economico.

L'offerta economica è redatta, inoltre, con le seguenti precisazioni:

- a) il foglio dell'offerta, con marca da bollo, è sottoscritto dal Legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione presentata;
- b) il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere, con valutazione fino alla terza cifra decimale, arrotondata all'unità superiore nel caso la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque;
- c) in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere.

Verranno escluse dalla gara le offerte economiche che:

- risultino espresse in modo irregolare, indeterminato o inidoneo a garantirne con certezza il contenuto e/o la provenienza, ovvero non regolarmente sottoscritte;
- non esprimano un importo complessivo inferiore rispetto all'importo a base di gara;
- risultino sottoposte a condizioni, riserve o decadenze;
- non siano sottoscritte dall'impresa concorrente o da tutte le imprese che intendono associarsi o consorziarsi;



- risultino in contrasto con disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili e con le indicazioni che la documentazione di gara individua come prescrittive oppure ne eccedano i limiti inderogabili;

- che contengono elementi proposti sotto condizione di variazione del prezzo.

Non saranno prese in considerazione le offerte:

- 1) che recano l'indicazione di offerta pari all'importo a base di gara;
- 2) che recano, in relazione all'indicazione delle offerte percentuali in lettere segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, che non siano espressamente confermate con sottoscrizione a margine o in calce da parte dell'offerente.

Limitatamente ai RTI e consorzi ordinari non ancora costituiti, ai sensi dell'art. 48, D.L.vo n. 50/16:

- 1) l'offerta economica deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario;
- 2) l'offerta economica deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, i concorrenti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicato specificamente e qualificato come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti e che si conformeranno alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei.

Non sono ammesse offerte in aumento.

23 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE:

La prima seduta pubblica avrà luogo presso il Settore Tecnico del Comune di Copparo – Ufficio della Responsabile - Via Roma n. 26 – 44034 Copparo (FE) , il giorno 14/09/2018 alle ore 9,00 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese concorrenti, oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Sarà ammessa la presenza di una persona per ogni ditta. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. In tal caso le eventuali, successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito web della S.A. con almeno tre giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data fissata.

Il Soggetto deputato all'espletamento della gara procederà alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti e al controllo della loro integrità e, una volta aperti, verificherà:

- (a) la completezza e correttezza della documentazione amministrativa presentata;
- (b) che i consorziati per conto dei quali i consorzi concorrono non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad escludere dalla gara sia il consorzio che il consorziato;
- (c) che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio e, in caso positivo, ad escluderli entrambi dalla gara.

Qualora in sede di verifica delle dichiarazioni e/o documenti richiesti dal bando di gara e dal presente Disciplinare ricorrano le ipotesi previste dall'art. 83, comma 9, d.lgs. 50/16 (mancanza, incompletezza o irregolarità essenziali), l'operatore economico concorrente potrà regolarizzare la documentazione carente.

Al concorrente sarà assegnato un termine non superiore a 10 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni e/o i documenti necessari. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Ai sensi dell'art. 83, comma 9, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Nel corso della eventuale ulteriore seduta di gara, convocata previa comunicazione a tutti gli operatori economici concorrenti, sarà accertata l'avvenuta regolarizzazione da parte degli operatori economici, ai fini della ammissione della relativa offerta in gara. Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta formulata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/16, costituisce causa di esclusione dalla gara.



Verificata la documentazione, il Presidente dichiara ammessi alle successive fasi della procedura di gara i soli concorrenti che abbiano presentato la documentazione in modo completo e formalmente corretto rispetto a quanto richiesto nelle forme prescritte dalla presente lettera di invito.

Successivamente [dopo aver eventualmente **escluso** i concorrenti che non abbiano confermato il possesso dei requisiti di ammissione alla gara e, se del caso (se i concorrenti hanno reso false dichiarazioni o falsa documentazione), dopo aver segnalato i fatti all'A.N.A.C. ai sensi dell'art. 80, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 per l'eventuale iscrizione dei fatti riscontrati nel Casellario Informatico di cui all'art. 213, comma 10, del Codice e per l'applicazione delle sanzioni eventuali da parte di A.N.A.C.], in seduta pubblica, il soggetto deputato all'espletamento della gara procederà all'apertura delle buste "B - Offerta economica" contenenti le vere e proprie offerte economiche, dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti.

Qualora il soggetto deputato all'espletamento della gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un **unico centro decisionale**, procederà ad **escludere** i concorrenti che le hanno presentate [causa di esclusione dalla gara prevista dall'art. 80, comma 5, lett. m), del D.Lgs. n. 50/2016].

Il soggetto deputato all'espletamento della gara successivamente procederà (qualora il numero delle offerte valide ed ammesse sia almeno pari a dieci), all'**esclusione automatica** delle offerte anomale che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di ribasso determinata in sede di gara ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Codice [applicando uno dei metodi di calcolo matematico indicati nelle lettere da a) a e), dello stesso comma 2], nell'esercizio della facoltà di cui all'art. 97, comma 8, del Codice.

Qualora il numero delle offerte ammesse in gara risulti inferiore a dieci, l'appalto sarà aggiudicato all'offerta economica che avrà presentato il maggior ribasso percentuale, fatta comunque salva la possibilità ammessa dall'**art. 95**, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 di **escludere** quelle offerte che non risultino convenienti o **idonee** in relazione all'oggetto del contratto (per eccesso di ribasso) ovvero, di **non procedere** all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o **idonea**, sulla base di una "valutazione di congruità" delle offerte economiche che presentino tali caratteristiche. La valutazione di congruità è effettuata in analogia alle modalità previste dall'art. 97 commi da 1 a 7 (escluso il comma 3), del D.Lgs. n. 50/2016.

All'esito della valutazione delle offerte economiche (inclusa la valutazione delle offerte anomale ai sensi di quanto previsto dall'art. 97 del Codice, il soggetto deputato all'espletamento della gara procederà alla formazione della graduatoria provvisoria di gara.

Sul concorrente aggiudicatario dell'appalto, successivamente, verranno eseguite le verifiche del possesso dei requisiti di ammissione.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il soggetto deputato all'espletamento della gara redigerà la graduatoria definitiva e aggiudicherà l'appalto al concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala.

Aggiudicazione:

a) l'aggiudicazione ha carattere provvisorio in quanto subordinata:

a.1) all'accertamento dei requisiti di ordine generale, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/16;

a.2) all'accertamento dell'assenza di condizioni ostative relativamente alla disciplina vigente in materia leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/11;

a.3) all'accertamento della regolarità contributiva, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'art. 2, del decreto-legge n. 210 del 2002, convertito dalla legge n. 266 del 2002;

a.4) all'approvazione del verbale di gara e della proposta di aggiudicazione da parte del competente organo della S.A.;

b) l'aggiudicazione diviene efficace, ai sensi dell'art. 32, del D.Lgs. n. 50/16, dopo l'espletamento delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti di legge e della valutazione della congruità dell'offerta aggiudicataria;

c) ai sensi degli artt. 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 la S.A. si riserva la facoltà di:



- c.1) procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d'uno dei predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere verificati d'ufficio ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. n. 445 del 2000, escludendo l'operatore economico per il quale i requisiti dichiarati non siano comprovati;
- c.2) può revocare l'aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.

24 OFFERTE ANORMALMENTE BASSE:

Ai sensi dell'art. 97 D.Lgs. 50/2016, gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 97, comma 2, D.Lgs. 50/2016, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata, al fine di non rendere predeterminabili agli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, procedendo al sorteggio, in sede di gara, nell'ipotesi in cui vi siano almeno 5 offerte ammesse, di uno dei seguenti metodi:

- a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;
- b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso arrotondato all'unità superiore, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra;
- c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del quindici per cento;
- d) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata del dieci per cento;
- e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice o, in mancanza della commissione, dal RUP, all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,7; 0,8; 0,9.

Il calcolo di cui al comma 2 dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 sarà effettuato solo ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Si precisa che i calcoli per determinare la soglia di anomalia sono svolti fino alla terza cifra decimale da arrotondarsi all'unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque.

Le spiegazioni possono, in particolare, riferirsi a:

- a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 2 dell'art. 97 D.Lgs. 50/2016 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

- a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, D.Lgs. 50/2016;



- b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105 D.Lgs. 50/2016;
- c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10, D.Lgs. 50/2016, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
- d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16, D.Lgs. 50/2016.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

La stazione appaltante qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può escludere tale offerta unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 TFUE. La stazione appaltante esclude un'offerta in tali circostanze e informa la Commissione europea.

Per la presente procedura di gara, si precisa che la stazione appaltante, qualora le offerte ammesse siano pari o superiori a 10, procede all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 dell'art. 97 D.Lgs. 50/2016.

25 CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA:

Costituiscono causa di immediata esclusione dalla gara per l'affidamento dell'appalto oggetto della presente lettera di invito le ipotesi di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché tutte le omissioni, manchevolezze, deficienze e ritardi nell'osservanza delle disposizioni della lettera di invito, per cui non sia utilizzabile il soccorso istruttorio, in particolare:

- 1) ritardo nella presentazione dell'offerta che risulti pervenuta oltre l'ora e il giorno stabiliti;
- 2) mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei Contratti e da altre disposizioni di legge;
- 3) in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione; altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte;

26 AVVERTENZE:

- a) Per evitare dubbi interpretativi, si precisa che per "sigillo" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste ivi inserite;
- b) Le comunicazioni verranno inviate via fax oppure posta elettronica oppure all'indirizzo P.E.C. indicato dal concorrente in sede di offerta;
- c) Non verranno prese in considerazione le offerte che, per qualsiasi ragione, non esclusa la forza maggiore o il fatto di terzi, non risultino pervenute entro il termine sopra indicato;
- d) Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento rispetto all'importo dei lavori in appalto. In tale eventualità le offerte saranno escluse dalla gara;
- e) Non sono ammesse offerte in variante rispetto agli elaborati di progetto approvati e posti a base di gara;
- f) Al fine di ridurre il consumo nazionale di carta si raccomanda vivamente di:
 - 1. presentare la documentazione necessaria alla partecipazione stampata in fronte retro;
 - 2. all'interno di ogni busta presentare una sola fotocopia del documento di identità, se riferito alla medesima persona;
- g) In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio pubblico, ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827/1924;
- h) L'aggiudicatario dovrà prestare:



- cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 (da prestare nel rispetto del D.M. 12.03.2004, n. 123);

- la prova della avvenuta stipula, in relazione al disposto dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 di una polizza assicurativa (da prestare nel rispetto del D.M. 12.03.2004, n. 123), che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. La somma da garantire è pari a quanto disposto dal D.M. 12.03.2004, n.123 e dall'art. 1.16 del Capitolato Speciale d'Appalto.

A tal fine si precisa che l'importo della polizza per danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa di danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, da qualsiasi causa determinati salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o causa di forza maggiore, nella forma della polizza C.A.R., è fissata in una somma complessiva pari ad €. 1.000.000, mentre il massimale della polizza R.C.T. è fissata per un importo pari a € 2.000.000;

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre;

Non possono partecipare alla gara imprese che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. m) del D.Lgs. n. 50/2016, saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali venga accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica;

L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di escludere dalla procedura, con obbligo di motivazione, i concorrenti per i quali non sussiste adeguata affidabilità professionale in quanto, in base ai dati contenuti nel Casellario informatico dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), risultino essersi resi responsabili di comportamenti di grave negligenza e malafede o di errore grave nell'esecuzione di lavori affidati da diverse Amministrazioni appaltanti;

La mancata indicazione di subappalto, comporterà per l'aggiudicataria l'impossibilità di ottenere le autorizzazioni, a norma dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016;

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 30.12.1982 n. 955;

L'offerta presentata resterà vincolante per i concorrenti fino a n. 180 (centottanta) giorni dal termine di cui al [punto 18](#), ai sensi del comma 4 dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016; la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti il differimento di detto termine;

Sono validi a tutti gli effetti gli atti e documenti esibiti spontaneamente in luogo delle dichiarazioni autocertificate e riconosciute regolari dall'Amministrazione;

A norma dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 108, ovvero di recesso dal contratto, ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta;

Tutte le spese relative al contratto saranno a totale carico della ditta affidataria dei lavori;

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida. La S.A. può liberamente decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016.



Per quanto non espressamente previsto nella presente lettera di invito a gara, si specifica che trovano applicazione le norme del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e del D.P.R. 05.10.2010, n. 207 per le parti ancora in vigore, nonché le restanti norme nazionali e regionali vigenti in materia di appalti pubblici, a cui si rimanda. Le richieste di chiarimenti in ordine alle prescrizioni di gara che si prestino ad equivoci o dubbi interpretativi, possono essere presentate all'indirizzo ftrazzi@comune.copparo.fe.it entro la data del **04.08.2018**.

27 PROCEDURE DI RICORSO:

L'organismo responsabile della procedura di ricorso è il TAR per l'Emilia Romagna, Strada Maggiore, 53 Bologna tel. 051/429311 fax 051/391820. I ricorsi possono essere notificati all'Amministrazione aggiudicatrice entro 30 giorni dalla data di ricezione della presente lettera di invito.

28 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI:

In osservanza dell'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e succ. modif. e di cui alle relative disposizioni interpretative ed attuative contenute nell'art. 6 della legge n. 217/10, l'appaltatore contraente, in dipendenza del contratto d'appalto che si stipulerà tra le parti, assume senza eccezioni o esclusioni alcuna, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari scaturenti dalla stipula del contratto stesso.

L'appaltatore si impegna, a pena di nullità, a inserire negli eventuali contratti di subappalto o di sub affidamento a cottimo, una clausola con la quale il subcontraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/10. Copia del contratto di subappalto o di sub affidamento a cottimo così redatto dovrà essere trasmessa a questa stazione appaltante in conformità a quanto disposto dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, sui quali la stazione appaltante stessa è tenuta ad effettuare il controllo prescritto dall'art. 3, comma 9, della legge n. 136/10 e succ. modif.

Il contratto d'appalto sarà sottoposto a condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite in difformità a quanto disposto dal combinato disposto dell'art. 3 della legge n. 136/10 e succ. modif. e dell'art. 6 della legge n. 217/10, a cui espressamente si rimanda.

In quanto compatibile, si applicano altresì i principi interpretativi di cui alla Determinazione n. 10 del 22.12.2010 dell'AVCP.

29 FORMA DEL CONTRATTO:

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, con spese a carico dell'aggiudicatario.

30 STIPULA DEL CONTRATTO:

Il termine per la stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, è di 60 (sessanta) giorni dall'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario.

Il contratto d'appalto potrà essere stipulato decorso il termine dilatorio di **n. 35 giorni** previsto dal comma 9 dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (cd. periodo di "*stand still*") dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti, ai sensi dell'art. 80 del Codice.

Qualora l'aggiudicatario stesso non provveda, entro il termine stabilito, alla stipula del contratto, l'Ente ha facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione e di richiedere il risarcimento dei danni in relazione all'affidamento ad altri della prestazione.



31 VALIDAZIONE DEL PROGETTO:

Gli elaborati che costituiscono il progetto esecutivo dei lavori in oggetto hanno ottenuto dal RUP, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la preventiva verifica di conformità nonché la loro conformità alla normativa vigente; in particolare, il progetto esecutivo posto a base di appalto, ha ottenuto la validazione favorevole da parte del RUP – Ing. Francesca Trazzi Responsabile Settore Tecnico del Comune di Copparo, con atto rilasciato in data 09/07/2018.

Il progetto esecutivo è stato approvato dalla stazione appaltante con Determinazione del Responsabile Settore Tecnico n. 320 del 11/07/2018

32 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:

I dati personali raccolti saranno trattati, con e senza l'ausilio di strumenti elettronici, per le finalità previste dal Regolamento UE 2016/679 (RGDP) in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi. Titolare del trattamento è il Comune di Copparo.

33 INFORMAZIONI:

Per informazioni di carattere tecnico è possibile contattare l'Arch. Mauro Crepaldi della Società PATRIMONIO COPPARO S.r.l. - Tel. 0532/864689 – email: patrimonio.cirelli@comune.copparo.fe.it.

Per informazioni di tipo amministrativo ci si può rivolgere al Responsabile della Centrale Unica di Committenza: Dr. Massimo Ortolani – tel.: 0532/864619 - mail: mortolani@unioneterrefiumi.fe.it o all'Ufficio Settore Tecnico del Comune di Copparo (Geom. Anna Zaghi Tel. 0532-864645/625 – Fax. 0532/864642 – email: azaghi@comune.copparo.fe.it).

Gli elaborati di gara potranno essere visionati e ritirati a cura e spese del richiedente, previa richiesta telefonica presso l'Ufficio Settore Tecnico del Comune di Copparo in Via Roma n. 28 (Geom. Anna Zaghi Tel. 0532-864645/625 – Fax. 0532/864642 – email: azaghi@comune.copparo.fe.it), nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 e il martedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.30 o scaricabili dal sito dell'Unione Terre e Fiumi alla sezione “Bandi e Concorsi” o sul sito del Comune di Copparo alla sezione “Bandi e Concorsi”.

34 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è l' Ing. Francesca Trazzi – Responsabile Settore Tecnico del Comune di Copparo.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Unione dei Comuni Terre e Fiumi
Dr. Massimo Ortolani
[firmato digitalmente]

ALLEGATI:

- *MODELLO A: Istanza di partecipazione alla gara e Dichiarazione unica.*
- *MODELLO DGUE*
- *MODELLO B: Dichiarazione R.T. COSTITUENDI E COSTITUITI-CONSORZI-GEIE-RETI DI IMPRESA*
- *MODELLO C: Dichiarazione Avvalimento IMPRESA AUSILIARIA*
- *MODELLO OFFERTA ECONOMICA. - (DA INSERIRE NELLA BUSTA B)*